

AUTO

TIPOLOGIA

Vengono qui trattati i soli autoveicoli intestati ad aziende che non hanno come attività propria dell'impresa il commercio degli stessi e che non appartengano alla categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato.

Per gli autoveicoli di costo storico superiore a € 18.075,99 acquistati prima del 1997, i limiti di deducibilità si applicano rapportando i limiti stessi al valore residuo da ammortizzare (C.M. 48/E del 1998).

L'ammortamento complessivo residuo ancora fiscalmente deducibile si determina:

$$9.038,00 : \text{costo storico} = X : \text{ammortamento civilistico residuo al 31.12.97.}$$

AUTO IN ESCLUSIVO USO AZIENDALE

L'autovettura intestata alla società rimane a disposizione della generalità di coloro che, previa autorizzazione, la utilizzano per scopi aziendali (amministratori e dipendenti); durante i fine settimana e le ferie l'auto rimane in ditta. Per le società a carattere familiare o a ristretta base sociale è opportuno verificare se l'amministratore ha personalmente auto intestate, per evitare la presunzione dell'utilizzo di quella aziendale (beneficio tassabile). Spese di gestione: deducibili per competenza, comprendono tutti i costi sostenuti dopo l'acquisto (manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, custodia, bollo, pedaggi autostradali, carburanti e lubrificanti ecc.); i costi sostenuti sono deducibili nel limite del:

- 50%, come regola generale;
- 80%, se relativi ad autovetture di agenti o rappresentanti.

Ammortamento: il costo ammortizzabile è dato dalla sommatoria del prezzo di acquisto aumentato dell'Iva indetraibile (90%) e degli oneri accessori (spese notarili, imposte e sovrime di trascrizione, ecc.). La deduzione è fiscalmente consentita (aliquota ordinaria 25%) entro il limite del:

- 50%, del costo ammortizzabile, entro un tetto massimo di € 18.075,99 Iva indetraibile inclusa. L'importo complessivo del costo ammortizzabile deducibile nei vari anni di utilizzo è pari a € 9.038,00 (50% di € 18.075,99);
- 80%, entro un tetto massimo di € 25.822,84, per agenti e rappresentanti.

La C.M. n. 98/E del 14.6.00 afferma che le norme tributarie che limitano deduzioni di costi, detrazioni di imposte o crediti di imposta allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, possono essere **disapplicate** qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Il contribuente deve presentare istanza al D.R.E. competente, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.

Manutenzioni e riparazioni: nel calcolo del plafond dei beni strumentali su cui determinare il 5% di soglia fiscalmente deducibile per le manutenzioni e riparazioni le autovetture vanno considerate al 50% del costo storico, e comunque, per un valore non superiore a € 9.038,00.

AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Le spese di gestione e gli ammortamenti (calcolati sull'intero prezzo di acquisto, indipendentemente dalla cilindrata o dal costo) per l'impresa **sono interamente deducibili**, se al dipendente (o a più dipendenti) è dato in uso l'autoveicolo per tutta la settimana (quindi anche per scopi privati) per la maggior parte del periodo di imposta (quindi normalmente per almeno 183 gg.). L'uso promiscuo deve essere documentato (verbale di assemblea o del C.d.A. o contratto di lavoro) e al dipendente deve essere tassato in busta paga un **beneficio** pari a 4.500 Km (30% del costo relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km annui) con riferimento alle tariffe Aci, ragguagliato ad anno.

Nota: se l'autovettura viene acquistata nel corso dell'esercizio, nel calcolo dei giorni di utilizzo del bene da parte del dipendente si considera il periodo che decorre dalla data di acquisto fino alla chiusura dell'esercizio stesso (es.: acquisto il 31.7, 153 gg alla chiusura dell'esercizio; se l'auto è concessa al dipendente per almeno 77 gg l'impresa ha diritto alla deducibilità integrale dei costi).

Per un veicolo dato in uso promiscuo al dipendente per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta (es. per 3 mesi), la quota parte di spese e costi proporzionalmente riferibili a suddetto periodo è interamente deducibile ex art. 164, indipendentemente dall'importo che concorre a formare il reddito imponibile quale "fringe benefit" per uso personale dell'auto aziendale. La parte restante di costi riferibili al secondo periodo (9 mesi) è deducibile entro i limiti (50%).

L'impresa è sempre libera di scegliere la strada del rimborso delle spese relative all'utilizzo privato, emettendo fattura con Iva al dipendente, con l'avvertenza che essendo le tariffe Aci già comprensive di Iva, dalla tariffa applicata andrà scorporata l'Iva. In caso di addebito di una parte del costo ai fini del calcolo della parte residua di costo, che rappresenta benefit, le somme addebitate vanno considerate al lordo.

L'importo fatturato al dipendente (che determina il reddito secondo il principio di cassa) dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio.

AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE AL DIPENDENTE

Il dipendente riceve un beneficio da tassare in busta paga, quantificabile in base al valore normale ex art. 9 (per la determinazione dello stesso si considerano le tariffe praticate per il noleggio dell'autovettura in oggetto). Per l'impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come costi del personale (indeducibili ai fini Irap) e sono interamente deducibili ai fini Ires fino a concorrenza del fringe benefit tassato (si consiglia la ripresa fiscale in aumento di tutti i costi e la variazione in diminuzione del valore del fringe benefit).

AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO ALL'AMMINISTRATORE

L'uso promiscuo deve essere documentato (verbale di assemblea o del C.d.A.) e a fronte dell'utilizzo personale si quantifica un fringe benefit tassabile in capo all'amministratore nella misura del 30% dell'importo riferito ad un costo chilometrico in ragione d'anno di 15.000 Km (indipendentemente dai Km effettivamente percorsi) secondo le tabelle Aci; l'importo è da assoggettare ad Inps. Nel calcolo del benefit occorre fare attenzione a rimanere nei limiti del compenso stabilito dalla assemblea dei soci.

Dal punto di vista dell'azienda le spese di gestione e ammortamenti devono essere suddivisi tra quelli afferenti all'uso personale e quelle afferenti all'uso aziendale:

- i componenti negativi corrispondenti all'uso personale, quantificato come benefit in capo all'amministratore, sono deducibili interamente ai fini Ires (indeducibili ai fini Irap poiché trattasi di compenso amministratore), mentre
- i componenti afferenti all'uso aziendale si deducono al 50% (anche ai fini Irap), tenendo conto che l'ammortamento va calcolato sul costo fiscalmente riconosciuto (massimo € 18.075,99).

Si supponga ad esempio un'auto con un costo storico pari a € 25.822,84 e spese relative per ammortamenti € 6.455,71 (aliquota del 25%) nonché per spese di gestione € 3.873,43 con un totale pari a € 10.329,14.

Il compenso in natura dell'amministratore (calcolato secondo il metodo forfetario di cui sopra) sia pari a 2.582,28. Le spese fiscalmente rilevanti relative saranno pari a € 8.392,42, quale somma degli ammortamenti effettivamente deducibili (€ 18.075,99 x 25% = 4.519,00) e delle spese di gestione (€ 3.873,43).

L'importo di € 8.392,43 risulterà deducibile al 100% per la parte corrispondente al compenso in natura dell'amministratore (€ 2.582,28) e al 50% per la differenza (€ 2.905,07).

Può essere previsto che l'amministratore corrisponda all'impresa:

- un contributo parziale dove, ad esempio riprendendo i dati di cui sopra, con un compenso in natura determinato con il metodo forfetario previsto in € 2.582,28, l'amministratore può corrispondere € 1.549,37 + Iva per un importo complessivo di € 1.859,24 ed il suo benefit soggetto a tassazione sarà quindi di 723,04 (si considera come costo anche l'Iva);
- un contributo totale pari (o superiore) all'intero ammontare del compenso in natura (€ 2.582,28 iva compresa), per cui l'amministratore non dovrà indicare nulla nella dichiarazione dei redditi.

L'importo fatturato all'amministratore (che determina il reddito secondo il principio di cassa) dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio.

Per l'azienda, la parte di riaddebito riferibile all'imponibile, determina una corrispondente sterilizzazione della parziale indeducibilità delle spese connesse all'uso dell'auto.

AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE ALL'AMMINISTRATORE

L'amministratore riceve un fringe benefit tassabile (occorre rimanere nei limiti del compenso stabilito dalla assemblea dei soci), quantificabile in base al valore normale, ex art. 9 (occorre fare riferimento alle tariffe di noleggio, in quanto le tariffe Aci sono rappresentative dei soli costi sostenuti dall'impresa e non sono espressione di un prezzo di mercato).

Per l'impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come il compenso amministratore (indeducibile ai fini Irap) ed è interamente deducibile ai fini Ires fino a concorrenza del fringe benefit tassato (sull'Unico si consiglia la ripresa fiscale in aumento di tutti i costi e la variazione in diminuzione del valore del fringe benefit). Serve la documentazione dell'uso esclusivo (anche tramite lettera d'incarico).

L'amministratore può scegliere di corrispondere all'impresa un importo pari al valore normale dell'utilizzo personale (fattura con Iva 20%), così da non indicare alcun compenso in natura nella propria dichiarazione di redditi. Se il valore dell'utilizzo determinato ai sensi dell'art. 9 è di € 5.000,00, la fattura dovrà essere di tale importo, (Iva compresa) e l'importo dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio.

AUTO DI PROPRIETA' DEL DIPENDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UTILIZZATA PER FINI AZIENDALI

Il dipendente o l'amministratore che utilizza la propria auto per fini aziendali ha diritto al rimborso spese non tassato basato sulle tariffe Aci, in relazione alla percorrenza effettuata.

Prudenzialmente è opportuno ricorrere alla classe chilometrica di riferimento, per la determinazione di suddetto rimborso, che considera i chilometri annui complessivamente percorsi dal dipendente/amministratore (vale a dire sia per esigenze di lavoro che per motivi personali).

L'impresa si deduce il 100% del rimborso spese per una vettura che abbia al massimo 17 cf (benzina) o 20 cf (diesel); superate queste soglie, si deduce comunque un rimborso per una vettura con 17 o 20 cf. Per la deducibilità del rimborso si consiglia (anche se non obbligatoria) di stilare un'apposita *lettera d'incarico*, e una specifica quietanzata controfirmata; si sconsiglia pertanto di effettuare rimborsi senza la predetta documentazione.

USO PUBBLICO - AUTOVEICOLI ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI

La deducibilità dei costi di acquisto, leasing, noleggio e delle spese relative ad autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è totale (100%) e senza alcun tetto massimo nel caso di:

- a) autoveicoli adibiti ad uso pubblico;
- b) autoveicoli utilizzati esclusivamente come strumentali dell'impresa;

L'uso *pubblico* va riconosciuto espressamente mediante un atto di pubblica amministrazione, invece per i mezzi utilizzati esclusivamente come strumentali per l'impresa il Ministero ha chiarito che sono quelli senza i quali l'attività di impresa non può assolutamente essere esercitata (es.: impresa di noleggio auto); spetta in ogni caso al contribuente l'onere di provare l'indispensabilità oggettiva del mezzo per l'attività.

AUTO PER USO UFFICIO

La R.A.E. n. 179 del 12.11.01 precisa che per l'automezzo omologato ed utilizzato quale ufficio mobile (dotato permanentemente di attrezzature speciali, per esempio per partecipare a fiere, mostre, manifestazioni commerciali o promozionali) l'Iva per l'acquisto e le spese di gestione è detraibile al 100% (salve le limitazioni generali) ed ammortamento e costi di gestione sono interamente deducibili. E' fondamentale comunque la strumentalità diretta e l'effettivo utilizzo come ufficio.

AUTO PER USO PUBBLICITARIO

L'auto omologata con questo particolare tipo di "uso speciale" rientra nella categoria delle autovetture destinate al trasporto di persone. La presenza all'esterno di messaggi pubblicitari e/o marchi aziendali, come precisato dalla C.M. n. 50/E/02, non consente la totale deduzione dei costi in capo all'impresa (si applicano quindi le normali regole previste per le autovetture aziendali).

AUTO CONCESSA IN USO ALL'AGENTE

L'agente riceve una vera e propria "provvigione in natura" che deve essere valutata secondo il valore normale dei beni; dovranno essere assoggettate a ritenuta d'acconto e sono tassabili per l'agente. Di converso, la casa mandante si dedurrà i costi.

Senza “provvigione in natura”, i costi sostenuti dal mandante per le spese di trasporto sono indeducibili essendo escluso espressamente che l’agente abbia diritto al rimborso delle spese di agenzia (art. 1748.7 c.c.). Qualora invece le spese relative all’automezzo di proprietà della mandante siano a carico dell’agente, quest’ultimo se le dedurrà dal reddito mentre la ditta mandante nulla potrà dedursi per l’automezzo.

AUTO IMMATRICOLATA COME AUTOCARRO

Può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti purché il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci (indicato nella carta di circolazione). Per rendere detraibile l’Iva e deducibili integralmente i costi, non è sufficiente la sola immatricolazione come autocarro; occorre una stretta inerenza tra l’attività esercitata e l’utilizzo del veicolo nonché l’effettivo uso del mezzo. L’utilizzo di tali tipi di auto per fini extraaziendali (ad esempio da parte di soci o amministratori durante il fine settimana) oltre alla disapplicazione delle disposizioni fiscali di integrale deducibilità dal reddito (e detraibilità dell’Iva) comporta l’applicazione di una contravvenzione ed il sequestro del veicolo e può generare inoltre, in caso di sinistri, rischi di copertura assicurativa.

AUTO MULTIUSO

L’automezzo è destinato effettivamente ed oggettivamente al trasporto promiscuo di persone (operai) e delle attrezzature dalla sede al cantiere di lavoro. Mancano precisazioni ufficiali ma la dottrina prevalente ritiene che tutti i costi inerenti siano deducibili (v. anche Settimana Fiscale 9.5.02).

LEASING

I canoni di leasing sono deducibili per competenza, a condizione che la durata del contratto (art. 102.7) non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Il valore di riscatto, aumentato dell’Iva indebitabile e di eventuali altri oneri accessori, costituisce il costo ammortizzabile.

Le quote deducibili dei canoni leasing di competenza si determinano con riferimento alla proporzione tra costo deducibile (€ 18.075,99; € 25.822,84 per agenti e rappresentanti) e costo di acquisto del veicolo da parte della società di leasing; tali quote sono fiscalmente deducibili al 50% (80% per agenti e rappresentanti).

Esempio: Costo al concedente € 25.822,84, costo deducibile € 18.075,99; rapporto $18.075,99/25.822,84 = 7/10$ (al 50%). Il canone leasing dell’anno va ridotto al 50% e moltiplicato per 7/10.

Per il calcolo della quota interessi ai fini Irap (oneri finanziari indeducibili) si procede nel modo seguente:

$$\text{costo di competenza} - [(\text{quota capitale del contratto}) \times \text{gg} / \text{GG} \times \% \text{ di deducibilità}]$$

dove:

- costo di competenza = costo del leasing del periodo al netto dell’Iva;
- quota capitale del contratto di leasing = costo del bene sostenuto dal concedente al netto del prezzo di riscatto (entrambi al netto dell’Iva);
- gg = numero di giorni del periodo d’imposta considerato
- GG = numero di giorni totale della durata del contratto.

% di deducibilità = determinata come rapporto fra costo deducibile e costo di acquisto sostenuto dalla società di leasing.

NOLEGGIO

Nel caso di noleggio non si tiene conto dei canoni che eccedono:

- € 3.615,20 (deducibili al 50%, quindi € 1.807,60) per ciascun anno, per autovetture e autocaravan;
- € 774,69 (deducibili al 50%) per ciascun anno, per i motocicli;
- € 413,17 (deducibili al 50%) per ciascun anno, per i ciclomotori.

Tali limiti valgono per il noleggio “puro”; la quota di costo relativa ad eventuali servizi accessori non è soggetta a questo tipo di limitazione, ma è comunque deducibile al 50%. Si ricorda che se il noleggio è di durata inferiore ai 12 mesi, i suindicati limiti devono essere ragguagliati ad anno.

NOLEGGIO FULL SERVICE

Sono contratti di noleggio comprensivi di ogni costo afferente la messa a disposizione dell'autovettura (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzioni e riparazioni, auto sostitutiva, a seconda dei contratti). La C.M. 48/98 riconoscendo al canone pagato una natura mista, consente la deducibilità entro i limiti previsti per il noleggio (massimo € 3.615,20 x 50%), della quota canone autovettura ed una deducibilità del 50% (senza massimali) della quota canone riferita ai servizi ed ai costi di gestione purché nel contratto detti importi siano distintamente indicati. La parte di corrispettivo da riferire al noleggio dell'automezzo sarà da iscrivere nella voce B.8 del conto economico, mentre la parte del corrispettivo da riferire alle altre prestazioni dovrà essere allocata in relazione alla diversa natura delle prestazioni ricevute (es. manutenzione ordinaria voce B.7, bollo auto voce B.14, ecc.).

FULL LEASING

Rappresenta una variante delle formula più generale del leasing, ma il contratto di full leasing comprende in più tutta una serie di prestazioni accessorie associate al servizio stesso (come ad esempio la manutenzione ordinaria). Va fiscalmente trattato in modo analogo al "noleggio full service" dal quale si differenzia per la possibilità di riscattare il bene e per il limite di deducibilità del costo dell'autovettura pari al 50% (con il limite massimo di costo pari ad € 18.075,99).

AUTO IN COMODATO

La società che ha ricevuto l'auto in comodato da un socio, potrà dedursi con le regole ordinarie (50%) tutti i costi di gestione della stessa.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Per questi soggetti, siano individuali o società (Ris. 34/E del 23.2.03), cui il Ministero ha equiparato Agenti di Assicurazione e Promotori Finanziari, i limiti di deducibilità dei costi relativi alle autovetture sono meno restrittivi:

- limite percentuale : 80% in luogo del 50%;
- limite assoluto: € 25.822,84 Iva esclusa in luogo degli € 18.075,99 Iva inclusa, per un totale di ammortamenti deducibili pari ad € 20.658,27 (80% di 25.822,84).

VENDITA DI AUTOVEICOLI

Nel caso di vendita di un veicolo è necessario verificare la disposizione relativa alla detrazione Iva vigente al momento dell'acquisto. La vendita di veicoli acquistati:

- **con detrazione** dell'Iva-è soggetta ad Iva;
- **con parziale detrazione** dell'Iva-è soggetta ad Iva la parte del prezzo proporzionalmente corrispondente all'imponibile su cui è stata detratta l'Iva, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva. La legge 388/2000 ha introdotto una parziale detrazione pari al 10% (50% per i veicoli a motore non a combustione interna) dell'Iva corrispondente e pertanto nel caso di cessione di un veicolo il cui acquisto abbia beneficiato di questa parziale detrazione, la base imponibile cui commisurare l'imposta sarà pari al 10% (50% nel caso di veicoli con motore non a propulsione interna) del corrispettivo della cessione;
- **senza detrazione** dell'Iva ex art. 19-bis.1/633, con Iva regolarmente pagata in fattura-è operazione esente ex art. 10.27-quinquies, con obbligo di emissione della fattura. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo.

La successiva rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione d'imposta ex art. 10.27-quinquies è soggetta al cosiddetto *regime del margine* ex art. 36 D.L. 41/95 (facoltativo rispetto al regime ordinario di assoggettamento all'imposta dell'intero imponibile), in base al quale l'operazione è assoggettata ad Iva per il solo margine positivo del prezzo di vendita sul costo d'acquisto, aumentato di eventuali spese sostenute. In mancanza di margine positivo non si applica Iva con l'annotazione "operazione soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 41/95 e successive modificazioni". Tale regime Iva si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto sia stato precedentemente acquistato - da un privato,- da un soggetto Iva che abbia a sua volta fatturato in regime del margine,- da soggetto che opera in regime di esenzione (es. medico). Vedi D.R.E. Lombardia prot. n. 51552 del 14.5.01. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo.

Plusvalenze / minusvalenze da cessione: ai fini della determinazione del reddito d'impresa rilevano in proporzione al rapporto $\frac{\text{amm.to dedotto}}{\text{fondo amm.to}}$, cioè alla percentuale di ammortamento dedotto sul totale. Es. Costo di acquisto € 1.000; F.do amm.to 600 di cui dedotto fiscalmente 400 (67%), non dedotto 200 (33%). Vendita a € 750. Plusvalenza: $750 - (1.000 - 600) = € 350$.

Plusvalenza tassabile: $350 \times 400 : 600 = € 233$.

Plusvalenza non tassabile: $350 \times 200 : 600 = € 117$

SCHEDA CARBURANTE

La scheda carburante può essere mensile o trimestrale e deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale oppure il cognome e nome, il domicilio fiscale; deve inoltre riportare obbligatoriamente il numero dei chilometri evidenziato dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo, alla fine del periodo di riferimento (mensile o trimestrale). L'addetto del distributore del carburante ha l'obbligo, ad ogni rifornimento, di indicare sulla scheda la data del rifornimento, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta, la propria denominazione o la ragione sociale compresa l'ubicazione e apporre la propria firma. E' fatto divieto ai distributori di carburante di emettere la fattura ordinaria, tranne che per le forniture di carburante destinato a mezzi speciali. L'annotazione della scheda nei registri previsti dalla vigente normativa Iva si effettua allo stesso modo e negli stessi termini di normale fattura di acquisto; se l'Iva è indetraibile (caso del carburante per autovetture) è facoltà del contribuente di annotare il documento ai soli fini della contabilità generale, considerandolo pertanto fuori dal campo di applicazione Iva.

L'utilizzazione di schede carburanti con importi o nomi falsi può integrare il reato di frode fiscale.

BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'USO DELL'AUTO

Nel determinare i benefici occorre anche aver riguardo ad altri beni o servizi offerti gratuitamente o a costo inferiore (es. garage).

INDENNIZZI ASSICURATIVI

Vedi § Risarcimento danni.

MULTE E SANZIONI

Non sono deducibili le sanzioni per infrazioni al codice della strada, per il ritardo nel pagamento del bollo e simili. In caso di sequestro del mezzo, le spese di sequestro sono indeducibili mentre quelle di dissequestro sono deducibili. Le sanzioni comminate durante l'utilizzo personale di amministratore o dipendenti, non sono rimborsabili da parte dell'azienda.

L'IVA DELLE AUTOVETTURE

L'Iva relativa all'acquisto, all'importazione e a tutti i costi derivanti dal possesso e dall'utilizzo del veicolo (carburanti, lubrificanti, riparazioni,...) è detraibile nelle ipotesi seguenti:

- per ogni tipo di autoveicolo, se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- per chi esercita attività di agente o rappresentante di commercio;
- per gli autocarri;
- per gli autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato, di qualunque cilindrata.

Negli altri casi l'Iva relativa all'acquisto (e acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili) è **indetraibile al 90%** (50% non a combustione interna, come i veicoli elettrici), quella relativa alla gestione è **indetraibile al 100%** e si aggiunge ai vari costi come onere accessorio. Nei casi di noleggio full service o full leasing la parziale detraibilità si applica al solo costo del noleggio/leasing. Quando l'Iva è indetraibile il contribuente ha la facoltà di registrare i documenti fiscali solo ai fini della contabilità generale, e cioè fuori campo Iva.

Si ricorda che nel caso di cessione di un contratto di leasing di un'auto, si configura una prestazione di servizio con Iva al 20% totalmente indetraibile per l'acquirente.

PEDAGGI

L'Iva sui pedaggi autostradali è detraibile solo per gli autocarri e i furgonati strumentali o oggetto dell'attività.

AUTO A KM ZERO

Si applicano le stesse norme previste per le auto nuove.